

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 2 ottobre 2002.**

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armosino, Baccini, Ballaman, Emerenzio Barbieri, Berlusconi, Berselli, Biondi, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contento, Cristaldi, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Iannuccilli, Intini, Kessler, La Malfa, Manzini, Maroni, Martinat, Martusciello, Marzano, Mastella, Mattarella, Matteoli, Mazzocchi, Mazzoni, Micciché, Molgora, Montecchi, Pacini, Paoletti Tangheroni, Pescante, Pisanu, Possa, Prestigiacomo, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Soro, Sospiri, Spini, Stefani, Stucchi, Tassone, Trantino, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armosino, Baccini, Ballaman, Banti, Emerenzio Barbieri, Berlusconi, Berselli, Biondi, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contento, Coronella, Cristaldi, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Iannuccilli, Intini, Lion, Kessler, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Mattarella, Matteoli, Mazzocchi, Mazzoni, Micciché, Molgora, Montecchi, Osvaldo Napoli, Pacini, Paoletti Tangheroni, Pescante, Pigionica, Pisanu, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Paolo Russo, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Soro, Sospiri, Spini, Stefani, Stucchi, Tassone, Tortoli, Trema-

glia, Tremonti, Tucci, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Vianello, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Zani.

Annunzio di proposte di legge.

In data 1° ottobre 2002 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

GARNERO SANTANCHÈ ed altri: « Disposizioni per la realizzazione e il completamento di opere pubbliche » (3205);

STUCCHI: « Istituzione delle Comunità territoriali » (3206);

SERGIO ROSSI e CÈ: « Disposizioni per agevolare la locazione o l'acquisto dell'abitazione da parte delle giovani coppie » (3207);

BENVENUTO: « Disposizioni in materia di riconoscimento del diritto alla cittadinanza italiana per i connazionali residenti nei territori di Slovenia e Croazia già facenti parte dello Stato italiano » (3208);

MEREU: « Modifiche agli articoli 15 e 15-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di esenzione dal pagamento dei compensi alla Società italiana degli autori ed editori da parte delle associazioni e organizzazioni senza scopo di lucro e di altri istituti assistenziali » (3209);

FOTI: « Disciplina delle locazioni di immobili ad uso diverso da quello abitativo » (3210);

LEZZA: « Interpretazione autentica del comma 3 dell'articolo 80 della legge 23

dicembre 2000, n. 388, in materia di contribuzione figurativa a favore degli invalidi e dei sordomuti » (3211);

ASCIERTO e CANNELLA: « Disposizioni in materia di previdenza integrativa in favore delle Forze armate e delle Forze di polizia » (3212);

SORO: « Modifica all'articolo 7 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di cessazione delle cause di ineleggibilità in caso di scioglimento anticipato » (3213);

SORO: « Disposizioni in materia di incompatibilità delle cariche di presidente di giunta provinciale e di sindaco di comune con popolazione superiore a 20.000 abitanti con il mandato parlamentare e con la carica di Ministro » (3214).

Saranno stampate e distribuite.

Trasmissione dal Senato.

In data 1° ottobre 2002 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza la seguente proposta di legge:

S. 404. — Senatori COZZOLINO e SERVELLO: « Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco » (*approvata dalla XII Commissione permanente del Senato*) (3204).

Sarà stampata e distribuita.

Annuncio della formazione dell'elenco di parlamentari ai fini delle sostituzioni dei componenti del Comitato parlamentare per i procedimenti d'accusa.

Il Presidente della Camera ha formato l'elenco dei deputati di cui all'articolo 3, comma 4, del regolamento parlamentare per i procedimenti d'accusa, chiamandone a far parte i seguenti deputati: Ciro Al-

fano, Sesa Amici, Isabella Bertolini, Francesco Bonito, Gianclaudio Bressa, Federico Bricolo, Donato Bruno, Michele Cossa, Anna Finocchiaro, Pierfrancesco Gamba, Daniela Garnero Santanchè, Marcella Lucidi, Luigi Olivieri, Antonio Oricchio, Alfonso Pecoraro Scanio, Gaetano Pecorella, Andrea Ronchi, Orlando Ruggieri, Roberto Ruta, Michele Saponara e Luigi Vitali.

Il Presidente del Senato ha formato l'elenco dei senatori di cui all'articolo 3, comma 4, del regolamento parlamentare per i procedimenti d'accusa, che risulta così composto: Maria Elisabetta Alberti Casellati, Fabio Baratella, Alessandro Battisti, Giuseppe Bongiorno, Gabriele Boschetto, Luciano Callegaro, Valerio Carrara, Melchiorre Cirami, Luigi Fabbri, Pasquale Lorenzo Federici, Nicodemo Francesco Filippelli, Angelo Flammia, Aniello Formisano, Lucio Malan, Giuseppe Menardi, Franco Mugnai, Egidio Luigi Ponzio, Rosa Stanisci, Helga Thaler Ausserhofer, Francesco Tirelli, Donato Tommaso Veraldi, Bruno Viserta Costantini, Giampaolo Zancan.

Annuncio dell'archiviazione di atti relativi a reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione.

Con lettera del 20 settembre 2002, il sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Trieste ha comunicato che il collegio per i procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione, costituito presso il suddetto tribunale, ha disposto, con decreto del 27 luglio-17 agosto 2002, l'archiviazione degli atti relativi ad ipotesi di responsabilità nei confronti dell'onorevole Alberto Matteoli, nella sua qualità di ministro dell'ambiente e tutela del territorio.

Trasmissione dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 1° ottobre 2002, ha

trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, la relazione sull'erogazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale e sulla verifica dei risultati ottenuti mediante gli interventi finanziati nell'anno 2000, con aggiornamenti relativi agli anni 1998 e 1999 (doc. LXIV, n. 2).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal ministro delle attività produttive.

Il ministro delle attività produttive, con lettera del 26 settembre 2002, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data agli ordini del giorno in Assemblea PAROLO ed altri n. 9/2628/10 e VIANELLO ed altri n. 9/2628/13, accolti come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 23 aprile 2002, concernenti la limitazione dell'utilizzo del coke da petrolio.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla X Commissione (Attività produttive, commercio e turismo), competente per materia.

Comunicazioni di nomine ministeriali.

Il ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 20 settembre 2002, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, della nomina del dottor Alfredo GIACOMAZZI a componente del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici (ENAPPS).

Tale comunicazione sarà trasmessa alla XI Commissione permanente (Lavoro).

La Presidenza del Consiglio dei ministri ha inviato, con lettere in data 27 settembre 2002, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le comunicazioni relative al conferimento dei seguenti incarichi di livello dirigenziale generale, che sono tutte trasmesse alla I Commissione permanente (Affari costituzionali), nonché alle sotto indicate Commissioni:

incarico a supporto delle attività affidate al Commissario straordinario per l'attuazione della legge n. 59 del 1997 e della legge costituzionale n. 3 del 2001, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, alla dottoressa Caterina CITTADINO;

incarico di direttore dell'ufficio del ruolo unico della dirigenza presso il dipartimento della funzione pubblica, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, al dottor Antonio NADDEO;

incarico di direzione della direzione generale pianificazione e gestione delle frequenze, nell'ambito del Ministero delle comunicazioni, al dottor Francesco TROISI — *alla IX Commissione permanente (Trasporti)*;

incarico di direzione della direzione generale per la navigazione aerea, nell'ambito del dipartimento per la navigazione e il trasporto marittimo e aereo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al comandante Cesare ARNAUDO — *alla IX Commissione permanente (Trasporti)*;

incarico di direzione della direzione generale per il sostegno agli interventi contro l'abusivismo edilizio, nell'ambito del dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio, per le politiche del personale e gli affari generali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al dottor Alberto MIGLIORINI — *alla VIII Commissione permanente (Ambiente) e alla IX Commissione permanente (Trasporti)*;

incarico di consigliere ministeriale, nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, all'architetto Costanza

PERA — *alla VIII Commissione permanente (Ambiente) e alla IX Commissione permanente (Trasporti)*;

proroga dell'incarico di reggenza del dipartimento per l'ordinamento sanitario, la ricerca e l'organizzazione del Ministero della salute, al dottor Raffaele D'ARI — *alla XII Commissione permanente (Affari sociali)*;

proroga dell'incarico di reggenza del dipartimento della tutela della salute umana, della sanità pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali del Ministero della salute, al professor Vittorio SILANO — *alla XII Commissione permanente (Affari sociali)*.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 1° ottobre 2002, gli emendamenti Vigni 3.54, 3.74, 3.75, 3.55, 3.56, 3.77 e 3.78 si intendono sottoscritti dal deputato Bellini.

DISEGNO DI LEGGE: DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO, IL COORDINAMENTO E L'INTEGRAZIONE DELLA LEGISLAZIONE IN MATERIA AMBIENTALE (1798)

(A.C. 1798 - Sezione 1)

**ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 4.

*(Commissione per la redazione di testi unici
in materia ambientale).*

1. Ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 1 e, in particolare, del coordinamento complessivo delle attività, è istituita per la durata di un anno, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, una commissione presieduta dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio o da un suo delegato, composta da ventiquattro membri particolarmente qualificati nei settori e nelle materie oggetto di delega, scelti anche tra persone estranee all'amministrazione.

2. La commissione di cui al comma 1 è assistita da una segreteria tecnica, coordinata dal Capo dell'ufficio legislativo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio o da un suo delegato, e composta da venti unità, di cui dieci scelte anche tra persone estranee all'amministrazione e dieci scelte tra personale in servizio presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, con funzioni di supporto.

3. La nomina dei componenti della commissione e della segreteria tecnica è disposta con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con il quale ne sono anche stabiliti l'organizzazione ed il funzionamento. Nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma

6, con successivo decreto dello stesso Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i compensi spettanti ai predetti componenti.

4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio sono individuate forme di consultazione delle organizzazioni produttive e delle categorie, comprese le associazioni nazionali riconosciute per la protezione ambientale e per la tutela dei consumatori, interessate dalla disciplina di cui all'articolo 1.

5. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio o il sottosegretario da lui delegato, ogni quattro mesi dalla data di istituzione della commissione di cui al comma 1, riferisce alle Commissioni parlamentari competenti, a loro richiesta, sullo stato dei lavori della medesima commissione ministeriale.

6. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2002 e di 1.050.000 euro per l'anno 2003. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando, per l'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e, per l'anno 2003, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 4.

(Commissione per la redazione di testi unici in materia ambientale).

Sopprimerlo.

***4. 2.** Vianello.

Sopprimerlo.

***4. 3.** Vendola.

Sopprimerlo.

***4. 9.** Vigni, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Lion.

Sopprimerlo.

***4. 10.** Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Rocchi, Vernetti, Lion.

Sopprimerlo.

***4. 11.** Lion, Zanella.

Al comma 1, dopo le parole: o da un suo delegato, aggiungere le seguenti: in cui sia presente in qualità di vicepresidente il Ministro dei beni e delle attività culturali o un suo delegato.

****4. 5.** Vendola.

Al comma 1, dopo le parole: o da un suo delegato, aggiungere le seguenti: in cui sia presente in qualità di vicepresidente il

Ministro dei beni e delle attività culturali o un suo delegato

****4. 14.** Lion, Zanella, Realacci, Vigni, Vianello, Bandoli, Realacci.

Al comma 1, sostituire le parole da: ventiquattro membri fino alla fine del comma con le seguenti: venti membri particolarmente qualificati nei settori e nelle materie oggetto di delega, scelti anche fra persone estranee all'amministrazione, dei quali cinque nominati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto quali cinque nominati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno dal Consiglio nazionale delle ricerche, uno dall'ENEA, uno dall'Istituto superiore di sanità, due dal Ministro della salute, uno dal Ministro per i beni culturali e le attività culturali.

4. 13. Iannuzzi, Realacci, Reduzzi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Della commissione di cui al comma 1 fanno parte un rappresentante nominato dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome, un rappresentante nominato dall'ANCI ed un rappresentante nominato dall'UPI.

4. 15. Lion, Zanella, Realacci, Vianello, Vigni, Bandoli.

Sopprimere il comma 2.

***4. 6.** Vendola.

Sopprimere il comma 2.

***4. 16.** Vigni, Bandoli Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Realacci, Iannuzzi, Lion.

Al comma 2, sopprimere le parole: di cui dieci scelte anche tra persone estranee all'amministrazione e dieci.

4. 17. Vigni, Bandoli Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Realacci, Iannuzzi, Lion.

Sopprimere il comma 3.

***4. 7.** Vendola.

Sopprimere il comma 3.

***4. 18.** Vigni, Bandoli Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Realacci, Iannuzzi, Lion.

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

4. 19. Vigni, Bandoli Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Realacci, Iannuzzi, Lion.

Al comma 4, sostituire la parola: decreto *con la seguente:* atto

4. 31. La Commissione

(Approvato)

Al comma 5, sopprimere le parole: o il sottosegretario da lui delegato.

4. 30. La Commissione

(Approvato)

Al comma 5, sostituire le parole da: alle Commissioni *fino a:* richiesta, *con le seguenti:* al Parlamento.

4. 1. Stradella.

Sopprimere il comma 6.

***4. 8.** Vendola.

Sopprimere il comma 6.

***4. 20.** Vigni, Bandoli Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Realacci, Iannuzzi, Lion.

Sopprimere il comma 7.

4. 21. Vigni, Bandoli Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Realacci, Iannuzzi, Lion.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. (Bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani o caratterizzati da inquinamento pregresso). — 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo contenente norme relative all'istituzione di un fondo di sicurezza finalizzato alla bonifica dei siti inquinati di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e all'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, nei quali la contaminazione sia la risultante di un lento ma continuo accumulo di sostanze inquinanti determinato in epoche nelle quali mancavano norme idonee a contrastare fenomeni di inquinamento o per i quali non risulta possibile individuare uno o più soggetti responsabili dell'inquinamento o, ancora, non vi siano soggetti interessati alla bonifica, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituzione di una imposta a carico dei fabbricanti di prodotti chimici, petroliferi e altri prodotti potenzialmente inquinanti nella misura dell'1 per cento del fatturato;

b) all'imposta di cui alla lettera a) è applicato un coefficiente commisurato alla

pericolosità dei prodotti ed all'adozione delle migliori tecnologie per la riduzione dell'impatto sull'ambiente;

c) i proventi dell'imposta di cui alla lettera a) sono riversati nel fondo di sicurezza, con attribuzione di parte delle risorse del fondo alle regioni e agli enti locali per gli interventi che non hanno rilevanza nazionale;

d) l'assegnazione delle risorse avviene sulla base di una lista di priorità che tiene conto delle caratteristiche di rischio sanitario e ambientale derivanti dall'inquinamento del sito e dall'urgenza dell'intervento di messa in sicurezza.

2. Con decreto del Ministro della tutela dell'ambiente e del territorio, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle attività produttive, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, sono disciplinate le modalità di funzionamento e di accesso al fondo di sicurezza.

3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è emanato sentito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché quello delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta.

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al medesimo comma, il Governo può emanare, con la procedura indicata al comma 2, disposizioni integrative e correttive del predetto decreto legislativo.

4. 02. Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Rocchi, Verneti, Lion, Bandoli, Vianello, Molinari.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. (*Indennità dei presidenti e gettone di presenza dei membri dei consigli direttivi degli enti parco nazionali*). — 1. Ai presidenti degli enti parco nazionali, di cui al Titolo II della legge 6 dicembre 1991,

n. 394, compete un'indennità di funzione pari a quella corrisposta al presidente della provincia nel cui territorio ricade interamente il parco ovvero, qualora il parco si estenda in più province, che ricomprende la maggior parte della superficie dello stesso.

2. Ai membri dei consigli direttivi degli enti parco nazionali, qualora non godano di un migliore trattamento economico, compete un gettone di presenza pari a quello corrisposto ai consiglieri provinciali della provincia individuata ai sensi del comma 1.

3. I presidenti e gli altri membri dei consigli direttivi degli enti parco nazionali possono fruire dei permessi e dei benefici di cui agli articoli 79, 80, e 81 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. I costi derivanti dall'applicazione del presente articolo sono esclusivamente a carico degli enti parco senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

4. 01. Tagliatela.

(A.C. 1798 — Sezione 2)

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

CAPO II

MISURE DI DIRETTA APPLICAZIONE

ART. 5.

(*Modifica all'articolo 36 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300*).

1. All'articolo 36 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Nei processi di elaborazione degli atti di programmazione del Governo aventi rilevanza ambientale è garantita la partecipazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE

CAPO II

MISURE DI DIRETTA APPLICAZIONE

ART. 5.

(Modifica all'articolo 36 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300).

Sopprimere il Capo II.

- 5. 6.** Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Rocchi, Verneti, Vigni, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino.

Sopprimerlo.

- *5. 2.** Vianello.

Sopprimerlo.

- *5. 7.** Vigni, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Realacci.

Sopprimerlo.

- *5. 3.** Vendola.

Al comma 1, capoverso 1-bis, aggiungere, in fine, le parole: , al quale si deve richiedere un parere vincolante in coerenza con le finalità e gli obiettivi della direttiva 2001/42/CE.

- **5. 4.** Vendola.

Al comma 1, capoverso 1-bis, aggiungere, in fine, le parole: , al quale si deve richiedere un parere vincolante in co-

renza con le finalità e gli obiettivi della direttiva 2001/42/CE.

- **5. 8.** Vigni, Realacci, Iannuzzi, Vianello, Lion, Pappaterra.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

2. All'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Nell'ambito dell'agenzia i singoli servizi tecnici nazionali manterranno la propria unitarietà, identità ed autonomia scientifica e funzionale nello svolgimento delle attività istituzionali previste dalla legge 2 febbraio 1960, n. 68, dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, dal decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85, e dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36 ».

3. Al comma 1, lettera *b*), dell'articolo 39 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono aggiunte, in fine, le parole: « ed alla legge 2 febbraio 1960, n. 68, i quali sono svolti dai servizi tecnici nazionali ciascuno per le proprie competenze ».

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: Modifica all'articolo 36 del con le seguenti: Modifiche al.

- 5. 1.** Stradella.

(A.C. 1798 - Sezione 3)

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 6.

(Compensazione ambientale).

1. I comuni possono prevedere, in favore dei soggetti titolari di concessione o autorizzazione edilizia, che subiscono li-

mitazioni del diritto di edificazione in conseguenza dell'apposizione di vincoli ambientali sopravvenuti o rilevati successivamente, idonee misure compensative, eventualmente consistenti nella possibilità di trasferire su aree diverse, concordate tra lo stesso comune e i soggetti interessati, la facoltà di edificare, con contestuale cessione al comune, a titolo gratuito, dell'area sottoposta a vincolo ambientale.

2. La procedura di cui al comma 1, da definire con apposita deliberazione del consiglio comunale, costituisce variante urbanistica a tutti gli effetti, in deroga al piano regolatore generale vigente.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 6.

(Compensazione ambientale).

Sopprimerlo.

***6. 3.** Vendola.

Sopprimerlo.

***6. 9.** Realacci, Iannuzzi, Reduzzi.

Sopprimerlo.

***6. 17.** Vigni, Bandoli Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Nesi, Pappaterra.

Sopprimerlo.

***6. 30.** Lupi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 6. *(Compensazioni)*- 1. I comuni possono prevedere idonee misure compen-

sative, in favore dei soggetti titolari di concessione o autorizzazione edilizia, che subiscono limitazioni al diritto di edificazione, riconosciuto nel titolo abilitativo rilasciato, in conseguenza dell'apposizione di vincoli sopravvenuti, diversi da quelli di natura urbanistica. Tali misure potranno eventualmente consistere nel trasferimento su aree diverse del diritto di edificare, con contestuale cessione al comune a titolo gratuito dell'area sottoposta a vincolo.

2. I consigli comunali, con apposita delibera, approvano, secondo le procedure di legge, gli atti relativi alle modifiche urbanistiche ai sensi del comma 1, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti.

6. 16. *(Nuova formulazione).* Realacci, Iannuzzi, Mantini, Reduzzi, Vigni, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Foti.

(Approvato)

Sostituirlo con il seguente:

ART. 6. *(Compensazione ambientale).* —
1. Qualora su un'area siano apposti vincoli ambientali successivamente al rilascio di concessione edilizia, è data facoltà ai comuni di prevedere il trasferimento su altra area della costruzione in precedenza autorizzata, subordinatamente all'avvenuta cessione al comune interessato, a titolo gratuito, della medesima area sottoposta ai predetti vincoli ambientali.

2. I consigli comunali, con apposita delibera, approvano gli atti relativi alle modifiche urbanistiche ai sensi del comma 1, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti.

6. 1. Foti.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 6. *(Compensazioni).* — 1. I comuni possono prevedere, in favore dei soggetti

titolari di concessione o autorizzazione edilizia, che subiscono limitazioni del diritto di edificazione in conseguenza dell'apposizione di vincoli sopravvenuti la possibilità di trasferire su aree diverse la facoltà di edificare, con contestuale cessione al comune, a titolo gratuito, dell'area sottoposta a vincolo.

2. La procedura di cui al comma 1 è quella prevista dagli accordi di programma.

6. 19. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Nesi, Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Papatterra.

Sopprimere il comma 1.

***6. 4.** Vendola.

Sopprimere il comma 1.

***6. 10.** Vigni, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Realacci, Lion.

Al comma 1, sopprimere le parole: o rilevati successivamente.

****6. 7.** Guido Dussin, Parolo.

Al comma 1, sopprimere le parole: o rilevati successivamente.

****6. 11.** Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Rocchi, Verneti, Lion, Vigni, Bandoli, Vianello.

Al comma 1, sopprimere le parole da: eventualmente consistenti, fino alla fine del comma.

6. 12. Vigni, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Realacci, Lion.

Sopprimere il comma 2.

***6. 5.** Vendola.

Sopprimere il comma 2.

***6. 13.** Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Rocchi, Verneti.

Sopprimere il comma 2.

***6. 14.** Vigni, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Lion.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, previa approvazione di apposita deliberazione da parte del consiglio comunale, non può essere in deroga al piano regolatore generale né produrre cambi di destinazione d'uso. In ogni caso non possono applicare quanto previsto dal precedente comma 1 i comuni nei quali non sia stato approvato il piano regolatore generale.

6. 6. Vendola.

Al comma 2, sostituire le parole da: procedura fino a: comunale con le seguenti: deliberazione del consiglio comunale di approvazione delle misure compensative di cui al comma 1.

6. 8. Guido Dussin, Parolo.

Sostituire la rubrica con la seguente: (Compensazioni edilizie)

6. 15. Vigni, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Realacci, Iannuzzi, Lion.

(A.C. 1798 – Sezione 4)**ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 7.**

(Modifiche al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e interventi in materia di trattamento dei rifiuti).

1. In attesa di una revisione complessiva della normativa sui rifiuti che disciplini in modo organico la materia, alla lettera *a)* del comma 3 sono individuate le caratteristiche e le tipologie dei rottami che, derivanti come scarti di lavorazione oppure originati da cicli produttivi o di consumo, sono definibili come materie prime secondarie per le attività siderurgiche e metallurgiche, nonché le modalità affinché gli stessi siano sottoposti al regime delle materie prime e non a quello dei rifiuti.

2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 14 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono sottoposti al regime delle materie prime e non a quello dei rifiuti, se rispondenti alla definizione di materia prima secondaria per attività siderurgiche e metallurgiche di cui al comma 1, lettera *q-bis)*, dell'articolo 6 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, introdotta dal comma 3 del presente articolo, i rottami di cui al comma 1 dei quali il detentore non si disfi, non abbia deciso o non abbia l'obbligo di disfarsi e che quindi non conferisca a sistemi di raccolta o trasporto di rifiuti ai fini del recupero o dello smaltimento, ma siano destinati in modo oggettivo ed effettivo all'impiego nei cicli produttivi siderurgici e metallurgici.

3. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 1, dopo la lettera *q)* è aggiunta la seguente:

« *q-bis)* materia prima secondaria per attività siderurgiche e metallurgiche: rot-

tami ferrosi e non ferrosi derivanti da operazioni di recupero e rispondenti a specifiche CECA, AISI, CAEF, UNI, EURO o ad altre specifiche nazionali ed internazionali, nonché i rottami scarti di lavorazioni industriali o artigianali o provenienti da cicli produttivi o di consumo, esclusa la raccolta differenziata, che possiedono in origine le medesime caratteristiche riportate nelle specifiche sopra menzionate »;

b) all'articolo 8, comma 1, dopo la lettera *f-quater)* è aggiunta la seguente:

« *f-quinquies)* il combustibile ottenuto dai rifiuti urbani e speciali non pericolosi, come descritto dalle norme tecniche UNI 9903-1 (RDF di qualità elevata), utilizzato in co-combustione, come definita dall'articolo 1 del decreto del Ministro delle attività produttive 18 marzo 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 25 marzo 2002, in impianti di produzione di energia elettrica e in cementifici, come specificato nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 12 marzo 2002 »;

c) all'articolo 10, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« *3-bis.* Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni di raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare di rifiuti, indicate rispettivamente ai punti D13, D14, D15 dell'allegato B, la responsabilità dei produttori dei rifiuti per il corretto smaltimento è esclusa a condizione che questi ultimi, oltre al formulario di trasporto, di cui al comma 3, lettera *b)*, abbiano ricevuto, entro centottanta giorni dalla data di arrivo dei suddetti rifiuti, il certificato di avvenuto smaltimento rilasciato dal titolare dell'impianto che effettua le operazioni di cui ai punti da D1 a D12 del citato allegato B »;

d) all'allegato A, dopo le parole: « 02 03 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione » sono inserite le seguenti: « , ad eccezione della lolla di riso derivante dalla produzione dell'industria agroalimentare ».

4. Il Governo è autorizzato ad apportare le modifiche ed integrazioni al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2002, conseguenti a quanto previsto al comma 3, lettera *b*).

5. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio è autorizzato ad apportare le modifiche ed integrazioni al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1998, e successive modificazioni, conseguenti a quanto previsto dal comma 3, lettera *d*), nonché dirette a prevedere, oltre ai cementifici, le seguenti attività di recupero della polvere di allumina, in una percentuale dall'1 al 5 per cento nella miscela complessiva:

- a) produzione di laterizi e refrattari;
- b) produzione industrie ceramiche;
- c) produzione argille espanse.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 7.

(Modifiche al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e interventi in materia di trattamento dei rifiuti).

Sopprimerlo.

*7. 7. Vianello.

Sopprimerlo.

*7. 8. Vendola.

Sopprimerlo.

*7. 12. Vigni, Realacci, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Iannuzzi, Reduzzi.

Sopprimere i commi 1 e 2.

7. 16. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Nesi, Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Pappaterra.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. I rottami ferrosi e non ferrosi provenienti dall'estero sono riconosciuti a tutti gli effetti come materie prime secondarie derivanti da operazioni di recupero se dichiarati come tali da fornitori o produttori di paesi esteri che si iscrivono all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti con le modalità specificate al comma 2-ter.

2-ter. È istituita una sezione speciale dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, alla quale sono iscritte le imprese di paesi europei ed extraeuropei che effettuano operazioni di recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, elencate nell'allegato C al medesimo decreto, per la produzione di materie prime secondarie per l'industria siderurgica e metallurgica, nel rispetto delle condizioni e delle norme tecniche riportate nell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente del 5 febbraio 1998. L'iscrizione è effettuata a seguito di comunicazione all'albo da parte dell'azienda estera interessata, accompagnata dall'attestazione di conformità a tali condizioni e norme tecniche rilasciata dall'autorità pubblica competente nel Paese di pertinenza. Le modalità di funzionamento della sezione speciale sono stabilite dal comitato nazionale dell'albo; nelle more di tale definizione l'iscrizione è sostituita a tutti gli effetti dalla comunicazione corredata dall'attestazione di conformità dell'autorità competente.

7. 3. Lupi.

(Approvato)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-ter. È istituita una sezione speciale dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, alla quale sono iscritte le imprese di paesi europei ed extraeuropei che effettuano operazioni di recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, elencate nell'allegato C al medesimo decreto, nel rispetto delle condizioni e delle norme tecniche riportate nell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente del 5 febbraio 1998. L'iscrizione è effettuata a seguito di comunicazione all'albo da parte dell'azienda estera interessata, accompagnata dall'attestazione di conformità a tali condizioni e norme tecniche rilasciata dall'autorità pubblica competente nel Paese di pertinenza. Le modalità di funzionamento della sezione speciale sono stabilite dal comitato nazionale dell'albo; nelle more di tale definizione l'iscrizione è sostituita a tutti gli effetti dalla comunicazione corredata dall'attestazione di conformità dell'autorità competente.

7. 4. Lupi.

Al comma 3, alla lettera a), premettere la seguente:

0a). All'articolo 6, comma 1, lettera f), sono aggiunte, in fine, le parole:

« , compresa la frazione organica umida e quella multimateriale, destinate al riciclaggio ».

7. 13. Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Rocchi, Verneti, Vigni, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino.

Al comma 3, lettera a), dopo il capoverso q-bis aggiungere il seguente:

« q-ter) organizzatore del servizio di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti: l'impresa che effettua il servizio di gestione dei rifiuti, prodotti anche da terzi, e di bonifica dei siti inquinati ricorrendo

e coordinando anche altre imprese, in possesso dei requisiti di legge, per lo svolgimento di singole parti del servizio medesimo. L'impresa che intende svolgere l'attività di organizzazione della gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti deve essere iscritta nelle categorie di intermediazione dei rifiuti e bonifica dei siti dell'Albo, previsto dall'articolo 30, nonché nella categoria delle opere generali di bonifica e protezione ambientale stabilite dall'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 ».

7. 11. (Testo così modificato nel corso della seduta). Lupi.

(Approvato)

Al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis). all'articolo 7, comma 3, la lettera l-bis) è sostituita dalla seguente:

« l-bis) il combustibile da rifiuti »;

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:

c-bis) all'articolo 22, il comma 11 è soppresso;

c-ter) all'articolo 31, comma 3, lettera a), le parole: « combustibili da rifiuti urbani » sono sostituite dalle seguenti: « combustibile da rifiuti ».

7. 14. Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Rocchi, Verneti.

Al comma 3, sopprimere la lettera b).

7. 17. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Nesi, Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Pappaterra.

Al comma 3, lettera b), capoverso f-quinquies, dopo le parole: « come definita dall'articolo » aggiungere le seguenti: « 2, comma 1, lettera g), del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e del-